



Comune di Mondaino

PROVINCIA DI RIMINI

PIAZZA MAGGIORE N. 1 - 47836 MONDAINO (RN)

TEL. 0541 – 981674

P.IVA 00664480407

www.mondaino.com/

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19

Seduta del 23/06/2020

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU): Approvazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese Giugno alle ore 18:15 nella Sala Consiliare del Comune su intestato.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	GIORGI MASSIMO (SINDACO)	Presidente del Consiglio	Presente
2	BAGNOLI FRANCESCA	Consigliere	Presente
3	ROSELLI SANDRA	Consigliere	Assente Giust.
4	POLIDORI MICHELE	Consigliere	Presente
5	BALDINI MICHELE	Consigliere	Presente
6	POLIDORI DIEGO	Consigliere	Presente
7	PAOLUCCI MARCELLO	Consigliere	Presente
8	RAMAIOLI FIORETTA	Consigliere	Presente
9	CASADEI LUIGINO	Consigliere	Presente
10	GALLUZZI DANIELE	Consigliere	Presente
11	BERTUCCIOLI MONICA	Consigliere	Presente

Tot. Presenti N. 10	Tot. Assenti N. 1
---------------------	-------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sindaco, Massimo Giorgi.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Natascia Salsi, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Signori: PAOLUCCI MARCELLO, RAMAIOLI FIORETTA, BERTUCCIOLI MONICA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sottoestesa proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell' AREA CONTABILE- FINANZIARIA

Visti gli allegati pareri resi in merito alla summenzionata proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:
Parere Favorevole
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:
Parere Favorevole

Si dà atto che alle ore 18.35, prima della discussione del punto n. 4 posto all'ordine del giorno, entra in Consiglio il Consigliere Galluzzi Davide. I presenti e votanti passano da n. 9 a n.10.

Il Sindaco cede la parola al Segretario Comunale il quale relazione sulla proposta di delibera. Constatato che non ci sono richieste di intervento, il Sindaco Presidente mette ai voti la proposta

Con votazione espressa in forma palese:

Votanti: 10
Favorevoli: 7 (Maggioranza)
Astenuti: 3 (Minoranza)
Contrari: 0

Immediata eseguibilità:

Votanti: 10
Favorevoli: 7 (Maggioranza)
Astenuti: 3 (Minoranza)
Contrari: 0

VISTO quanto sopra,

Con votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto:

- pareri resi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza,

Con votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000



Comune di Mondaino

PROVINCIA DI RIMINI

PIAZZA MAGGIORE N. 1 - 47836 MONDAINO (RN)

TEL. 0541 – 981674

P.IVA 00664480407

www.mondaino.com/

AREA CONTABILE- FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO n. 16 del 17/06/2020

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU): Approvazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 738 della n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 19.12.2019, con la quale venivano confermate per l'anno 2020 le aliquote IMU in vigore fino al 2019;

VISTA la legge n. 208/2015 di Stabilità 2016, la quale ha disposto che a partire dal 1° gennaio 2016, in relazione all'esenzione dal pagamento dell'IMU dei terreni agricoli, occorre far riferimento all'elenco comuni montani MEF contenuto nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, in base alla quale il comune di Mondaino risulta essere inserito per la sua totalità;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 19.12.2019, con la quale venivano confermate per l'anno 2020 le aliquote TASI in vigore fino al 2019;

CONSIDERATO che la legge n. 160/2019 dispone:

- al comma 748 che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751 che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753 che gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- al comma 754 che gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755 che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTI:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede, a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e che senza il prospetto la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

TENUTO conto dell'art. 177 del D.L. 19.05.2020, n. 34, ad oggetto "*Esenzione dall'imposta municipale propria – IMU per il settore turistico*";

CONSIDERATO, altresì, che:

- l'art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che «*in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre*»;
- il citato comma 762 dispone altresì che «*in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote*» deliberate per il 2020 dal Comune;
- l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio regolamento «*stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari*»;

RITENUTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad € 285.000,00 e che tale importo è stato già inserito del Bilancio di previsione 2020 – 2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 in data 19.12.2019 ;

CONSIDERATO che dalle stime operate dai servizi Tributi e Ragioneria di questo comune, il fabbisogno dell'Ente può essere soddisfatto con una sostanziale riconferma delle aliquote già applicate nell'anno 2019, che rappresenta anche la linea di indirizzo politico espressa dall'Amministrazione comunale, ed in particolare:

- aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, pari allo 0,50 per cento, confermativa di quella già applicata per l'anno 2019;
- aliquota per gli immobili adibiti ad unità abitative diverse dall'abitazioni principale, e relative pertinenze, pari allo 1,06 per cento, confermativa di quella già applicata per l'anno 2019;
- aliquota pari allo 0,25 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota per tutti gli immobili che non rientrano nelle precedenti tipologie, pari al 1,06 per cento;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __.06.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento IMU;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Contabile Finanziaria;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Responsabile dell'Area Contabile Finanziaria;

P R O P O N E

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020

Abitazione principale e relative pertinenze,	Esenti dall'IMU Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali
----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

<p>così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale.</p> <p>Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.</p>	<p>accatastate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'esenzione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.</p> <p>L'esenzione si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>0,50 per cento</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p>Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale</p>	<p>Esenti dall'IMU</p>
<p>Aliquota per le aree edificabili</p>	<p>1,06 per cento</p>
<p>Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "beni merce")</p>	<p>0,25 per cento</p>
<p>Aliquota per i terreni agricoli</p>	<p>Esenti dall'IMU in base all'elenco comuni montani MEF contenuto nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993</p>
<p>Aliquota per tutti gli altri fabbricati</p>	<p>1,06 per cento</p>

- 3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2020;
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di

mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, visto che le aliquote deliberate sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO
MASSIMO GIORGI**

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm*

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA NATASCIA SALSI**

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm*